

Statuto

Art.1 -DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede a Chioggia una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ **ALTAMAREA SEA KAYAK ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** ” in breve “ **Altamarea Sea Kayak A.S.D** “

ART. 2 – OGGETTO E SCOPO SOCIALE

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Essa conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o di Enti riconosciute da questo delegati, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della Canoa e del Kayak, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

L'associazione quindi si propone di:

- a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- b) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni di kayak e canoa.
- c) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
- d) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e altre strutture sportive.
- e) Indire corsi di avviamento allo sport di attività motorie e di mantenimento.
- f) Organizzare corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'associazione, mediante apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:

- a) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
- b) Organizzare attività ricreative e culturali a favore dei soci.
- c) Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali
- d) vigenti.
- e) Aderire ad altre Associazioni e agli organismi aderenti al Coni.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e al regolamento della Federazione Italiana Canoa Kayak;

s'impegna ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FICK dovessero adottare a carico dei suoi Soci e/o a suo carico, nonché le decisioni che il Collegio Federale dovesse prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento della FICK nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle Assemblee di settore.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è limitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ed in numero illimitato, le persone fisiche, senza distinzione di razza, sesso e religione, che ne facciano richiesta e che condividano gli scopi associativi partecipando alle attività sociali, sia ricreative che sportive, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Canoa Kayak e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Divenuti soci a tutti gli effetti, verrà loro rilasciata una tessera sociale e il nominativo annotato sul libro dei soci.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita nell'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà paternale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di legge.

La qualità di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Il socio è tenuto:

- All'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- Al pagamento del contributo associativo.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il contributo associativo annuale che il socio è tenuto a versare all'associazione è stabilito per ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non può essere trasferito a terzi, non è rivalutabile e non potrà essere restituito in nessun caso.

ART. 7 – DECADENZA

La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione, causa di morte o per morosità del pagamento della quota annuale.

ART. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE

Le dimissioni da socio (recesso) dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto alla prima seduta utile.

Previa comunicazione di avvio del procedimento e valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, l'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Attività contrarie agli interessi dell'Associazione o che le arrechino danno, anche morale, o discredito;
- c) Rifiuto di versare il contributo associativo;

Nei casi a) e b) l'esclusione dovrà essere comunicata per lettera ai destinatari. Le recessioni e le esclusioni saranno operative dal momento delle relative annotazioni sul libro dei soci.

ART. 9 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da altri eventuali contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Il fondo comune comprende anche tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale salvo che alla destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste da questo statuto.

ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e portarlo all'attenzione dell'assemblea dei soci che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 11 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei revisori dei conti

ART. 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione delle assemblee deve avvenire a mezzo avviso affisso nella sede sociale e nei luoghi in cui si svolge l'attività dell'Associazione. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, deve essere affisso almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

L'avviso, al fine di garantire la massima diffusione, sarà anche pubblicato sul sito informatico dell'associazione e, ove possibile, ne sarà data comunicazione ai soci mediante avviso di posta elettronica.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di una sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del singolo, purché in regola col pagamento delle quote sociali e purché non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni partecipante può rappresentare al massimo un altro socio se in possesso di delega scritta e firmata.

In caso di votazione relativa allo scioglimento dell'Associazione, le deleghe non saranno ammesse.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal vice Presidente o da un altro socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario che ha il compito di prendere nota dei partecipanti, di verbalizzare il dibattito, le votazioni e le deliberazioni adottate.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare il bilancio consuntivo
- b) Procedere all'elezione del Consiglio Direttivo qualora sia necessario il rinnovo
- c) Deliberare su tutti le questioni poste all'ordine del giorno
- d) Approva i regolamenti

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale. Può essere convocata, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per modificare lo statuto oppure per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nominando il liquidatore. Il Consiglio Direttivo deve infine convocarla se perviene una richiesta scritta, contenente le materie da discutere, firmata da almeno la metà più uno dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

ART. 15 – VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente, di persona o per delega, almeno il 50% dei soci con diritto di voto; essa delibera, a maggioranza assoluta dei partecipanti, su tutti i punti previsti dall'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto, per la sola modifica dello Statuto, mentre per il quorum relativo allo scioglimento dell'Associazione ci si atterra a quanto indicato nell'articolo preposto (art. n° 20.).

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 persone scelte fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed attribuisce gli altri incarichi.

Le cariche sociali sono incompatibili, pena la decadenza, con eventuali analoghi incarichi in altre associazioni sportive della medesima disciplina.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o consegnare a mano con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data della convocazione o anche a mezzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b) Redigere la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea
- c) Approvare la stipula di contratti inerenti l'attività sociale
- d) Deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati
- e) Attribuire incarichi e/o nominare Commissioni per affrontare particolari questioni sulla vita dell'Associazione
- f) Stabilire l'entità delle quote sociali
- g) In generale, compiere tutti gli atti necessari alla corretta amministrazione dell'Associazione

ART. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente ha rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente di convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 18 – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, scelti anche fra non soci. Il Collegio rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Il Collegio dei revisori dei Conti deve essere invitato alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando si deve discutere della proposta di bilancio consuntivo e preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ogni socio ha comunque diritto di consultare i bilanci.

ART. 19 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato a almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ART. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, della Federazione Italiana Canoa Kayak a cui l'Associazione è affiliata e delle norme del Codice Civile.

